RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN MERITO ALLA CONCERTAZIONE, SOTTOSCRITTA IN DATA 3 AGOSTO 2010, CONCERNENTE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ NELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL CCNL INTEGRATIVO COMPARTO SANITA', STIPULATO IN DATA 20 SETTEMBRE 2001.

A) PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 54 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale alle dipendenze degli enti facenti parte del comparto unico del pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sottoscritto il 12 giugno 2000, ai dipendenti dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) si applicano in via transitoria i contratti di lavoro del comparto Sanità.

La presente relazione illustrativa viene quindi redatta alla luce di quanto disposto dall'articolo 40 comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

B) CONSIDERAZIONI GENERALI – FINALITA'

In data 3 agosto 2010 la Direzione dell'ARPA e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il testo della concertazione avente ad oggetto l'adeguamento dell'istituto della "pronta disponibilità", disciplinato dall'articolo 7 del CCNL integrativo stipulato in data 20 settembre 2001, all'esigenza organizzativa propria di ARPA, nell'ambito del Piano regionale di Protezione Civile per le emergenze connesse:
a) al rischio industriale, chimico e biologico;
b) al rischio nucleare,
su attivazione e della Centrale Unica del Soccorso della Valle d'Aosta.

La suddetta disposizione richiede l'attivazione della concertazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del CCNL sottoscritto il 7 aprile 1999, preceduta da apposita informazione: procedimento seguito per l'appunto da ARPA.
La concertazione ricomprende anche taluni aspetti concernenti l'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 8, 10 e 9 del CCNL 2006-2009 siglato in data 10 aprile 2008, motivo per cui, pur qualificando l'accordo quale "concertazione", ARPA ha valutato di seguire le procedure prescritte dall'articolo 40 comma 3-sexies del decreto legislativo 165/2001, in premessa citato, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa.

Si è trattato quindi di personalizzare un istituto contrattuale scritto e pensato per una realtà "sanitaria", evidentemente non assimilabile, sotto il profilo funzionale, strutturale ed organizzativo, a quella di un'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
L'ARPA ha quindi condiviso con le organizzazioni sindacali taluni aspetti concernenti la gestione del personale impiegato nel servizio, nell'ottica di stabilizzare un'attività già in essere, regolata da apposito progetto obiettivo sottoscritto in data 20 agosto 2008, sulla scorta dei positivi risultati raggiunti: in particolare l'esperienza acquisita negli anni sperimentali del progetto ha consentito agli operatori di acquisire una adeguata preparazione estesa agli ambiti di intervento richiesti ad ARPA, con riferimento a procedure operative specifiche, prescindendo dalle specifiche competenze dei singoli operatori nella propria area di competenza.

C) ASPETTI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI

Sotto il profilo operativo, ARPA è caratterizzata da competenze e capacità estese a un gran numero di ambiti di intervento ambientali, riferiti ad un territorio di piccole dimensioni (ancorché complesso) per estensione e

numero di abitanti. La struttura operativa è unica per l'intera regione e sono assenti articolazioni territoriali (dipartimenti): ciò comporta l'attivazione di un numero di addetti alle aree operative tecniche limitato, in termini assoluti, rispetto alle altre ARPA, e di singoli operatori dedicati ed esperti su specifiche procedure di intervento, misura o analisi.

D) RISORSE

La partecipazione al servizio di pronta disponibilità dà diritto esclusivamente ad un'indennità oraria come sotto indicato e al compenso per lavoro straordinario in caso di intervento.
Sono previsti 2 turni di pronta disponibilità:

- un turno di 8 ore — indennità pari a € 15,14.
- un turno di 16 ore — indennità pari a € 28,24.

Ai compensi indennitari si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999, costituendo apposita risorsa, quantificata in € 22.000 su base annua.

L'incremento del valore del turno, da € 28,24 a € 40,00 per il turno da 16 ore e da € 15,14 a € 20,00 per il turno da 8 ore, a conferma del compenso riconosciuto in sede di sperimentazione progettuale, è finanziato annualmente dai risparmi dei fondi sottoindicati, con la seguente priorità;

- articolo 8 del CCNL 2006-2009 siglato in data 10 aprile 2008 (ex art. 38 c. 1 ccnl 1998/2001) – Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.
- articolo 10 del CCNL 2006-2009 siglato in data 10 aprile 2008 (ex art. 39 ccnl 1998/2001) – Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualifica professionale e dell'indennità professionale specifica.
- articolo 9 del CCNL 2006-2009 siglato in data 10 aprile 2008 (ex art. 38 c. 2 ccnl 1998/2001) – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
- risorse aziendali.

Per l'area della dirigenza, ai compensi indennitari si provvede con le risorse di cui all'articolo 50 (Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) del CCNL siglato in data 22 luglio 2000, appositamente quantificate in € 3.000,00.
Gli aspetti economico-finanziari sono oggetto della relazione tecnico-finanziaria.

E) RISPETTO DEI PRINCIPI NORMATIVI

Il presente accordo rispetta:

- il principio di corrispettività di cui all'articolo 7 comma 5 del d.lgs. 165/2001, essendo la pronta disponibilità fondata su un regime di effettiva ed immediata reperibilità (con obbligo di raggiungere la struttura), in base ad un sistema di turnazione gestito dal coordinatore del servizio, da cui discende la corresponsione dell'indennità al personale interessato dal turno di riferimento, con corresponsione del compenso per lavoro straordinario solo in caso di effettivo intervento;
- il principio ribadito dall'articolo 45 comma 3 del d. lgs. 165/2001, per il quale il trattamento economico accessorio deve derivare dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate: il turno di pronta disponibilità é qualificato *ex se* come "attività disagiata" dall'articolo 7 del CCNL integrativo stipulato in data 20 settembre 2001, già citato;
- la natura selettiva dell'erogazione delle risorse, sancita sia dalla normativa citata sia dalla contrattazione collettiva nazionale, in quanto destinate al personale del Servizio tecnico, secondo il regime di turnazione.

F) RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

Il presente accordo, come già scritto, discende dall'articolo 7 comma 13 del CCNL integrativo stipulato in data 20 settembre 2001, volto a consentire alle aziende (agli enti) che applicano i contratti collettivi del Servizio Sanitario nazionale, di valutare "ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative", ricorrendo allo strumento della concertazione di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b) del CCNL sottoscritto il 7 aprile 1999.

Vengono quindi rispettati i principi contenuti nell'articolo 7 del CCNL, ed in particolare:

- il carattere di "immediata reperibilità" del dipendente, con obbligo di raggiungere la struttura;

- l'obbligo di programmare i turni per affrontare le situazioni di emergenza, a cura del coordinatore;

- il limite di turni per dipendente, ma su base annuale.

La durata dei turni con conseguente rideterminazione delle indennità è definita in base alle esigenze organizzative e alle caratteristiche funzionali e strutturali di ARPA, in relazione al tempo di reperibilità come rapportato all'orario di lavoro, e sulla scorta dei positivi risultati raggiunti in via sperimentale, in pendenza del progetto-obiettivo.

Vengono mantenuti i compensi indennitari percepiti in forza del progetto-obiettivo, con costituzione di apposita risorsa sul fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'articolo 8 del CCNL stipulato il 10 aprile 2008, e riconduzione prioritaria ai risparmi del fondo stesso per il finanziamento dell'incremento retributivo.

G) VALIDITA' E MONITORAGGIO

Il presente accordo produce effetti a decorrere dall'esecutività del provvedimento del Direttore generale che, anche in forza dell'accordo raggiunto, formalizzerà l'istituzionalizzazione del servizio di pronta disponibilità, a superamento della fase sperimentale e sulla scorta dei positivi risultati raggiunti in pendenza del progetto-obiettivo.

La concertazione sarà oggetto di revisione qualora venga modificata sostanzialmente la disposizione contrattuale di riferimento, in forza di norme o contratti, e necessiti un aggiornamento del contenuto.

La parte retributiva potrà essere oggetto di revisione, senza necessità di aggiornamento dell'accordo:

- in forza di sopravvenute disposizioni normative;
- a seguito di modifiche a livello di contrattazione nazionale.

L'accordo potrà essere comunque revisionato, su richiesta delle parti.

Annualmente l'Ufficio Gestione Risorse umane presenterà alla Direzione apposita relazione sullo stato di attuazione dell'accordo, sotto il profilo prettamente amministrativo, con riferimento agli aspetti contrattuali, rivolta in particolare ad evidenziare il numero di ore di lavoro straordinario effettuate, l'entità della spesa con puntuale riferimento all'utilizzo delle risorse dei fondi di riferimento (di cui agli articoli 8, 10 e 9 del CCNL 2006-2009 siglato in data 10 aprile 2008). La relazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'annualità precedente.

H) AMBITO APPLICATIVO

La concertazione in oggetto si applica al personale del comparto e anche alla dirigenza, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL della dirigenza 2002/2005 siglato in data 3 novembre 2005.

I) CONCLUSIONI

Anche ai fini di rappresentare la valenza strategica del servizio di pronta disponibilità assicurato da ARPA, in termini di servizio pubblico di supporto ai competenti organi regionali di protezione civile (peraltro a suo tempo espressamente richiesto), il personale dell'Agenzia presta la propria opera dando disponibilità per una turnazione anche ad orario prolungato rispetto alla durata massima contrattuale, con il superamento del limite

mensile di turni previsto dallo stesso CCNL (il rispetto del limite è calcolato su base annua) e rendendosi reperibile anche su ambiti di intervento non sempre pienamente corrispondenti alla professionalità di riferimento.

ARPA è infine impegnata a garantire comunque un'adeguata formazione agli operatori.

Saint-Christophe, lì 10 agosto 2010

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Agnesod)

CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il sottoscritto dott. Luigi D'Aquino, presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in nome e per conto del Collegio, esaminata la documentazione di riferimento, certifica che la concertazione siglata in data 3 agosto 2010 relativa all'istituzionalizzazione del servizio di pronta disponibilità nell'ambito di operatività del Piano regionale di Protezione civile, oggetto della presente relazione, è rispondente, sotto il profilo della legittimità, al contratto collettivo di riferimento (CCNL comparto Sanità sottoscritto il 7 aprile 1999) e ai principi e alle norme inderogabili di cui al decreto legislativo 165/2001.

Aosta, lì 9 settembre 2010

Il presidente del Collegio dei revisori dei conti